

GARA n. 02/2016

Procedura comparativa ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. per l'affidamento del Servizio di traduzione e/o revisione dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa a supporto delle attività svolte dal GME – CIG: Z78195F5C1.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di traduzione e/o revisione dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa a supporto delle attività svolte dal GME, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento:

Richiesta 1: *Avviso di selezione, punto 4 b), pag. 3 "...negli ultimi tre (3) esercizi antecedenti..." tale requisito può essere soddisfatto in soltanto uno o due anni del triennio in questione?"*

Risposta 1:

Sì, il triennio di riferimento deve essere considerato nel suo complesso. Pertanto, per soddisfare il requisito richiesto, è sufficiente che il concorrente abbia prestato i richiesti servizi di traduzione e revisione anche in un solo periodo del triennio.

Richiesta 2: *Avviso di selezione, punto 4 b), pag. 3 "...di durata minima annuale..." Che cosa si intende? Quali sono i criteri, in assenza di un contratto annuale, per stabilire che il rapporto di collaborazione con un cliente è di durata annuale?..."*

Risposta 2:

Per soddisfare il requisito richiesto, è necessario che i servizi di traduzione e revisione dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa, siano oggetto di rapporti contrattuali di durata minima annuale, non essendo sufficiente una pluralità di servizi solo occasionalmente svolti nell'arco di un anno.

Richiesta 3: *Avviso di selezione, punto 4 b), pag. 3 e punto 9 a) "esecuzione ..., di servizi di traduzione e revisione, ...". Un'impresa partecipante potrebbe non aver acquisito direttamente l'esperienza richiesta nel settore energetico (o non aver realizzato il fatturato minimo di € 15.000 con un unico cliente del settore energetico nel triennio in questione) ma, per l'esecuzione del lavoro del GME, designare dei collaboratori (liberi professionisti) che hanno acquisito tale esperienza (o realizzato tale fatturato) nel settore energetico al servizio di committenti diversi dall'impresa in questione. In tal caso, per soddisfare tale requisito è ritenuto sufficiente che l'impresa presenti al GME le certificazioni rilasciate ai suoi collaboratori da parte di altri committenti?*

Risposta 3:

Il requisito di cui all'art. 4, lett. b), dell'Avviso di Selezione è un requisito riferito esclusivamente al soggetto concorrente (singolo o R.T.I.) e non al personale.

Pertanto, tale requisito deve essere posseduto e dichiarato direttamente dal soggetto concorrente, e non dai collaboratori indicati dal medesimo soggetto concorrente.

Richiesta 4: “si possono considerare tre clienti diversi, aziende appartenenti allo stesso gruppo, ma con ragione sociale e partita iva differenti?”.

Risposta:

Sì, le tre aziende con ragione sociale e partita IVA differenti sono tre soggetti giuridicamente distinti e, pertanto, sono da considerarsi clienti diversi.